

Contributi – Società per azioni a capitale prevalentemente pubblico – Obbligo contributivo per contributi minori CIG, CIGS e mobilità dopo D.Lgs. n. 148/2015 come mod. da legge n. 208/2015 – Sussiste.

Contributi – Sanzioni civili - Società per azioni a capitale prevalentemente pubblico – Obbligo – Sussistenza.

Processo civile – Contrasto fra motivazione e dispositivo – Prevalenza dispositivo.

Corte di Appello di Torino – 12.7.2018 n. 367 – Pres. Mariani - Rel. Rocchetti – I.E. s.p.a. (Avv.ti Pacchiana, Amerio) e I. s.p.a. (Avv.ti Bonini, Zambon) – INPS (Avv. Borla).

Per le società per azioni a prevalente capitale pubblico avente ad oggetto l'esercizio di attività industriali, permane l'obbligo di pagamento della contribuzione per la CIG, CIGS e indennità di mobilità relativa ai periodi precedenti l'entrata in vigore dell'art. 46 D.Lgs. n. 148/2015 che non ha efficacia retroattiva.

La riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, comma 10, legge 388/2000 è subordinata al pagamento integrale della contribuzione nel termine fissato dall'Ente impositore.

Nel processo del lavoro in caso di contrasto fra motivazione e dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria, prevale quest'ultimo.

FATTO - Con sentenza in data 22.9.2016 il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da I.E. s.p.a. e, *ad adiuvandum*, da I. s.p.a. avverso l'avviso di addebito n. 410 2013 0005331386000 emesso dall'INPS a carico della prima società per il pagamento della complessiva somma di € 1.324.473,29 a titolo di contributi per Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria e Mobilità, per i periodi ottobre 2009-novembre 2011, e relative sanzioni civili e accessori.

In particolare il Tribunale accertava la sussistenza dell'obbligo contributivo, nell'ammontare di € 1.062.375,96 per contributi, € 188.459,54 per sanzioni civili ed euro 65.076,99 per interessi legali per complessivi euro 1.250.835,50 (in sede di discussione l'INPS aveva ridotto, a seguito del riconoscimento degli sgravi contributivi ex art 8 della legge 223/91, l'importo dell'avviso di addebito come da conteggio depositato).

Nella motivazione della sentenza il primo Giudice riteneva fondata la domanda subordinata di riduzione dell'importo delle sanzioni civili accessorie in misura pari agli interessi legali, ai sensi dell'art. 116 commi 10 e 15 legge 388/2000, alla luce della situazione di incertezza sul piano giurisprudenziale manifestatasi e tenuto conto che la parte ricorrente aveva provveduto, in epoca successiva al deposito del ricorso, al pagamento delle somme oggetto dell'avviso di addebito (come da documentazione prodotta all'udienza del 18.9.2015).

Hanno proposto appello I. E. s.p.a. (già I. E. s.p.a.) e I. s.p.a. (già I. s.p.a.). L'INPS ha resistito al gravame della controparte mentre invece è rimasta contumace l'Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Nord s.p.a.).

All'udienza del 7.6.2018 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

DIRITTO - Le società appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia ritenuto fondata la pretesa contributiva dell'INPS per CIGS, CIGO e mobilità, oggetto dell'avviso di addebito opposto, riproponendo le seguenti argomentazioni, già svolte nel giudizio di primo grado:

a) per i contributi CIGS e CIGO, non sussiste l'obbligo contributivo in forza dell'esclusione disposta dall'art. 3 comma 1 D.Lgs. C.P.S. 12.8.1947 n. 869, come modificato dall'art. 1 L. 464 del 1972 e poi sostituito dall'art. 4 L. n. 270 del 1988, in favore delle "imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato", trattandosi nella specie di società a capitale prevalentemente pubblico avente natura strumentale dell'ente locale per l'erogazione di pubblici servizi, strumentalità riaffermata dall'art. 35 L. 448/01; inoltre, ad avvalorare tale conclusione, ad avviso delle appellanti, vi sono sia il recente D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, norma innovativa che, nell'abrogare tutti i precedenti normativi in materia, ha esteso l'obbligo contributivo alle imprese industriali ad azionariato misto solo per la CIGO ed esclusivamente a decorrere dal 24.9.2015, sia l'art. 1 comma 309 L. 208/15, che, nel ripristinare l'art. 3 D.L.C.P.S. 869/47, avrebbe ribadito l'esonero contributivo per il periodo precedente tale data.

b) Per i contributi per mobilità, l'esclusione dell'obbligo contributivo discende dall'art. 16 L. 223/1991, che individua quali destinatari di tale obbligo solo le aziende tenute al versamento dei contributi CIGO e CIGS.

c) Il primo Giudice ha errato poiché nella motivazione della sentenza ha ritenuto l'applicabilità del comma 15 dell'articolo 116 L. 388/2000 e quindi non dovute le somme aggiuntive ma soltanto gli interessi legali mentre in dispositivo ha condannato l'appellante al pagamento anche delle somme aggiuntive (come determinate nel conteggio depositato in corso di causa dalla Difesa dell'Istituto) e quindi, in ogni caso, la condanna deve essere limitata ad euro 1.062.375,96 per contributi ed euro 65.076,99 per interessi legali per un totale di euro 1.127.452,95. Ritiene il Collegio che tale appello sia infondato.

La questione della sussistenza dell'obbligo contributivo per CIGS, CIGO e Mobilità in capo a società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico - quale pacificamente l'attuale appellante - è già stata affrontata più volte da questa Corte (tra altre nelle cause n. R.G.L. 454/2010, 311/2012, 893/2014, 272/2015, 779/2015 alcune delle quali rese nei confronti della dante causa delle attuali appellanti A.E.M. s.p.a.) e il Collegio non ravvisa nuovi motivi per discostarsi dalle ragioni poste a base delle precedenti pronunce, in conformità all'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte.

Secondo il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: *"in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico (cfr., ex aliis, Cass. 20 aprile 2016, n.7981; Cass. 2 ottobre 2015, n. 19761; Cass. 29 agosto 2014, n. 18455; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24524; Cass. 11 settembre 2013, n. 20818; Cass. 10 marzo 2010, n. 5816).*

La forma societaria di diritto privato è, per l'ente locale, la modalità di gestione

degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso in ragione della duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato (Cass. 11 settembre 2013, n. 20818; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27513; Cass. 15 gennaio 2016, n. 600, in cui si è esplicitato che nelle società a capitale misto l'ente pubblico è soggetto alle evenienze della dialettica societaria, nell'esercizio del potere decisionale e nell'organizzazione aziendale, senza l'autonomia propria dei casi in cui detenga la totalità del pacchetto azionario) " (Cass. 8704/2017).

È altresì escluso che l'art. 35 della legge n. 448 del 2001, intitolato "*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale*", nel modificare l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 - prevedendo la possibilità di una gestione degli impianti e dei beni destinati alla produzione dei servizi, separata da quella di erogazione dei servizi, e, nel caso la prima sia separata dalla seconda, la possibilità che essa avvenga anche avvalendosi di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali - abbia inteso individuare nella società di capitali partecipata *l'ente di natura pubblica o l'ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio dei servizi pubblici o l'impresa industriale dell'ente pubblico*, avente titolo all'esonero contributivo ai sensi dell'art. 3 D.L.C.P.S. 869/47.

Come chiarito dalla Suprema Corte, anche dopo la modifica dell'art. 113 a opera della L. n. 448/2001, il successivo art. 114 continua a non prevedere l'ente societario tra quelli strumentali dell'ente locale e il ricorso alla forma societaria è considerato, nell'ambito del nuovo testo dell'art. 113, un'opzione di carattere gestionale, in alternativa a quella di avvalersi di idonee imprese da scegliere attraverso pubblica gara (comma 4 dell'art. 113 cit.).

Va altresì negato, contrariamente a quanto sostenuto dalle attuali appellanti, che dalla disciplina sopravvenuta di cui al D.Lgs. n. 148 del 2015 in tema di integrazione salariale possano trarsi nuovi argomenti a sostegno della esclusione dell'obbligo contributivo controverso per periodi di contribuzione precedenti l'entrata in vigore del provvedimento (24.9.2015).

Il decreto legislativo n. 148 del 2015 costituisce attuazione della legge n. 183 del 2014, con la quale il legislatore ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, in relazione alle peculiarità dei diversi settori produttivi e, in particolare, al comma 2 lett. a) n. 7, ha stabilito che si dovesse procedere alla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Il decreto legislativo n. 148 del 2015 ha dunque introdotto una nuova disciplina in tema di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, precisandone i relativi campi di applicazione (art. 10 per le integrazioni salariali ordinarie e art. 20 per le integrazioni straordinarie ordinarie), individuati in relazione agli specifici settori produttivi delle imprese interessate da tali trattamenti.

In via transitoria (art. 44 "*Disposizioni finali e transitorie*") ha stabilito che: "*Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore*".

L'art. 46 ("*Abrogazioni*") ha infine previsto la specifica abrogazione di una serie di provvedimenti legislativi in materia di tutela dell'occupazione e di integrazione salariale, tra i quali il D.Lgs. Capo Provvisorio dello Stato n. 869 del 1947 (comma 1) e, più in generale, l'abrogazione di "*ogni altra disposizione contraria o incompatibile...*"(comma 4).

Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. 179/2016) il legislatore ha "*inteso dettare, in coerenza con le indicazioni della delega legislativa, un nuovo sistema degli*

ammortizzatori sociali, ridisegnando i criteri di concessione ed utilizzo della cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, semplificando le procedure burocratiche di richiesta e concessione, ridefinendo il relativo campo di applicazione, prevedendo tra l'altro, un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso l'introduzione di una contribuzione aggiuntiva a carico di quelle che ricorreranno all'integrazione salariale. È quindi in relazione a tale sistema, che costituisce un insieme unitario di norme privo di interferenze con la disciplina previgente, espressamente abrogata dall'art. 46 D.Lgs. cit., v. in particolare art. 46 commi 1 e 4), destinato a trovare applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 44 D.Lgs. cit., ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, che deve essere apprezzato il riferimento alle società partecipate a capitale misto o l'omesso riferimento alle società a parziale o totale capitale pubblico in relazione alla cassa integrazione straordinaria, senza che da esso possano trarsi indicazioni in relazione al sistema previgente".

Né tali conclusioni appaiono inficiate dal fatto che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria 2016) abbia disposto, all'art. 1 comma 309, la modifica dell'art. 46 D.Lgs. 148 del 2015, escludendo dalle disposizioni abrogate l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e ripristinato il regime di esonero previgente, in quanto, in assenza di riferimenti alla natura retroattiva delle modifiche, queste ultime non possono che avere effetto per i periodi di contribuzione successivi all'entrata in vigore della legge che le ha introdotte.

In ogni caso, come da ultimo rilevato dalla Suprema Corte, indipendentemente dalla natura innovativa delle modifiche introdotte dagli artt. 10 e 20 del D.Lgs. n. 148/2015 - natura che è stata invero esclusa da numerose decisioni della S.C.: Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass. 31 dicembre 2015, n. 26202; Cass. 29 dicembre 2015, n. 26016 -, con la legge di stabilità del 2015 il legislatore ha inteso ripristinare le condizioni di esonero sancite dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 869/1947, espressamente escluso dalla disposizione abrogatrice contenuta nell'art. 46 citato, sì che dagli interventi legislativi del 2015 non possono trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza (Cass. 7332/2017, Cass. 8704/2017).

Alla stregua delle considerazioni riportate, deve ritenersi che, per i periodi precedenti l'entrata in vigore del citato decreto legislativo, il quadro normativo della materia sia immutato e permanga l'obbligo della contribuzione per le imprese a capitale prevalentemente pubblico secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza diffusamente richiamato.

Sempre questa Corte ha ritenuto in precedenti pronunce (ad esempio nelle cause R.G.L. n. 806 del 2013 e n. 893 del 2014), in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4077 del 2016, Cass. n. 9185 del 2015, Cass. n. 27513 del 2013), che presupposto indefettibile per l'applicabilità del regime agevolato delle sanzioni civili nelle ipotesi di oggettive incertezze interpretative è l'integrale pagamento dei contributi dovuti.

Nella specie le appellanti hanno provveduto a effettuare il pagamento solo dopo la notifica dell'avviso al fine di evitare l'esecuzione, senza riconoscimento alcuno, e riservandosi il diritto di ripetizione.

Ora, l'articolo 116 comma 10 subordina la riduzione delle sanzioni (invocata dalla appellante) non solo alla sussistenza di una oggettiva incertezza connessa a contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla ricorrenza dell'obbligo ma anche e soprattutto al fatto che detti contributi siano pagati entro il termine fissato dall'ente impositore e non è questo il caso.

In sostanza il pagamento integrale della contribuzione deve intervenire in epoca antecedente alla domanda di riduzione delle sanzioni civili.

Relativamente alla circostanza che il primo giudice nella parte motiva abbia accolto la domanda subordinata delle ricorrenti (odierne appellanti) mentre invece nel dispositivo abbia condannato le stesse al pagamento anche delle somme aggiuntive, come rideterminate in corso di causa dalla Difesa dell'istituto, bisogna rammentare che la Suprema Corte ha ritenuto che:

"In tema di processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest'ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato dall'IPOST al quale la Corte territoriale, relativamente al riconoscimento, a favore di un dipendente postale, del diritto al computo della quattordicesima mensilità nella base del calcolo dell'indennità di buonuscita, aveva dato torto solo in parte motiva). (Sez. L, Ordinanza n. 21885 del 26/10/2010, Rv. 615354 - 01)".

Pertanto, anche alla luce di quanto osservato nel merito, deve essere disatteso anche il terzo motivo di impugnazione posto che nel contrasto tra la parte motiva della sentenza e quella dispositiva prevale quest'ultima e la statuizione ivi contenuta in punto condanna al pagamento delle somme aggiuntive deve essere confermata.

Ne discende la fondatezza, nella specie, della pretesa contributiva dell'INPS e il rigetto dell'appello proposto dalle società.

In base al principio della soccombenza le appellanti devono essere condannate a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate come da dispositivo (in primo grado il Tribunale le aveva compensate e sul punto l'INPS non ha proposto appello in via incidentale).

Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1 *-quater* del D.P.R. n. 115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico delle appellanti di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

(Omissis)
